



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE
Area Tecnico Manutentiva – Sport – Tutela Ambiente
DETERMINAZIONE n. 133 del 04/03/2026

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER ESECUZIONE DELLA VALUTAZIONE PREVISIONALE D'IMPATTO ACUSTICO REALIZZAZIONE NUOVA SEDE MUNICIPIO

Il sottoscritto Geom. Vito Battioni, nominato con decreto del Sindaco , responsabile dell' Area Tecnico Manutentiva – Sport – Tutela Ambiente;

-	VISTA la deliberazione consiliare n. 40 del 23 dicembre 2025, esecutiva ai sensi di legge, avente come oggetto "AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2026/2028".	
-	VISTA la deliberazione consiliare n. 41 del 23 dicembre 2025, esecutiva ai sensi di legge, avente come oggetto "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028".	
-	RITENUTO di:	
	*	individuare il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 nella figura del geom. Vito BATTIONI, che possiede i requisiti previsti dall' <i>Allegato I.2 – Attività del RUP</i> , art. 4 (Requisiti di professionalità del RUP per appalti, concessioni di lavori e per servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura) e art. 5 (Requisiti di professionalità del RUP nei contratti di servizi e forniture) del Codice Appalti;
	*	individuare quale struttura di supporto al RUP (art. 15 comma 6 del D.Lgs. 36/2023) il seguente gruppo di lavoro: geom. Massimo ARDIZIO, geom. Cristiano BRUSATI.
-	VISTA la necessità di effettuare la previsione dell'impatto acustico generato dagli impianti che entreranno in funzione al termine della realizzazione della nuova sede municipale finalizzata a valutare quantitativamente e qualitativamente le emissioni sonore, immesse dai nuovi impianti nell'area circostante al nuovo municipio, per verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.	
-	CONSIDERATO che l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 e smi, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:	
	a)	<i>affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;</i>
	b)	<i>affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;</i>
-	VISTO:	

	*	l'Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023 e smi definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
	*	l'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023 e smi, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
	*	l'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023 e smi, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, i contratti di importo entro i 40.000 euro siano esenti;
	*	l'art. 225, c. 2, del d.lgs. 36/2023 che prevede che le disposizioni in materia di digitalizzazione acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2024, compresa la digitalizzazione completa del ciclo di vita del contratto
-	VISTO:	
	*	l'art. 1 comma 450 della L. n. 296 del 27/12/2006, modificato con l'art. 1 comma 130 della L. n. 145 del 30/12/2018, che afferma che le amministrazioni per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a €uro 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) di Consip spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le Centrali di Committenza Regionali di riferimento;
	*	l'art. 25 dello stesso D.Lgs. 36/2023 e smi, che prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26, anche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a €uro 5.000,00.
	*	il comunicato ANAC in data 18 giugno 2025 avente come oggetto "Adozione del provvedimento di prolungamento della proroga di alcuni adempimenti previsti con la Delibera n. 582 del 13/12/2023 e con il Comunicato del Presidente del 18/12/2024" con il quale veniva prorogata la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell'Autorità per gli affidamenti diretti di importo inferiore a €uro 5.000,00.
-	RICHIAMATO l'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 e smi ed in particolare:	
	*	il comma 1, ai sensi del quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
	*	il comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 il quale stabilisce che, per gli appalti di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), la stazione appaltante procede all'affidamento diretto previa adozione della sola decisione a contrarre, che contenga l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti.
-	DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi, le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:	
	*	il fine da perseguire è: realizzazione nuova sede municipio;
	*	l'oggetto consiste: incarico professionale per esecuzione della valutazione previsionale d'impatto acustico;
	*	la procedura di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e smi;
	*	il contratto verrà stipulato nella forma della lettera commerciale che ne definisce la spesa, stabilisce l'eventuale durata temporale, individua il soggetto cui affidare i lavori e indica le prestazioni da eseguire ai sensi dell'art. 18, comma 1, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e smi;
-	RITENUTO di provvedere all'affidamento di quanto in oggetto attraverso l'acquisizione di specifico preventivo contattando l'operatore economico TECNO ANALYSIS srl – arch. Stefano Sozzani (P.IVA 01958380030) con sede in Via Regaldi n.2/c, Novara, il quale è in possesso dei requisiti tecnico - professionali e di documentate esperienze pregresse per la realizzazione dell'intervento ed è in	

	grado di fornire quanto richiesto in modi e tempi compatibili con l'esigenza da soddisfare.
-	VISTO il preventivo di spesa pervenuto in data 03.03.2026, prot. n° 4359 dal quale si evince una spesa pari ad €uro 1.800,00 +IVA +cassa per quanto in oggetto.
-	DATO ATTO che:
-	è stata accertata regolarità contributiva della Ditta con documento DURC ON LINE prot. INAIL_52656912 con scadenza il 02.06.2026;
-	l'operatore economico ha autocertificato il possesso dei requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e smi, a norma dell'art. 52 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e smi;
-	la prestazione di cui in oggetto non può rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e smi, stante la collocazione geografica del Comune di Bellinzago Novarese, che non si trova in territori di confine nazionale e in considerazione dell'esiguo importo contrattuale, assai distante dalla soglia comunitaria;
-	ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023 e smi, che l'appalto, peraltro già accessibile alle micro, piccole e medie imprese dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del suddetto decreto;
-	in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e smi, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'art.106;
-	in riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e smi, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione della prestazione in parola, in considerazione del ridotto valore economico della stessa e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale, possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante.
-	VISTO, altresì, il principio del risultato di cui all'art.1 del D.Lgs. 36/2023 e smi: <i>“ le Stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività, il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”</i> in attuazione del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità, non tralasciando il principio della fiducia e il principio dell'accesso al mercato, di cui agli articoli 2 e 3 del D.Lgs.36/2023 e smi;
-	RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa.
-	ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e smi e dell'art. 7 del DPR n. 62/2013.
-	DATO ATTO che a decorrere dal 1° gennaio 2021 gli operatori economici sono nuovamente tenuti al versamento dei contributi dovuti all'Autorità Nazionale Anticorruzione per tutte le procedure di scelta del contraente, secondo le disposizioni della delibera di autofinanziamento dell'Autorità attualmente in vigore ma che per la procedura in oggetto il contributo previsto è pari a zero (importo della gara inferiore a 150.000 euro).
-	VISTI:
*	il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
*	la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D.Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 – ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da

		interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici.			
-	VISTI:				
	a)	il D.Lgs. n. 118/2011, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;			
	b)	il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011";			
	c)	l'art 183 del D. Lgs. 267/2000 "Impegno di Spesa" e ricordato in particolare che al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, così dispone "il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa."			
-	VISTO l'art.9 del D.L. n.78/2009 convertito dalla legge n.102/2009 e dato atto che è stata verificata la compatibilità dei pagamenti derivante dal presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, essendo conformi alle misure organizzative, approvate con delibera di Giunta Comunale n. 43 del 06.06.2013 e finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente".				
-	VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ed in particolare:				
	*	l'articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;			
	*	l'articolo 147-bis in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile.			
-	VISTO il vigente statuto comunale.				
-	VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare l'articolo 14 in merito alle funzioni e agli atti di competenza dei responsabili di servizio.				
-	VISTO che il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) è stato assorbito dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) approvato con deliberazione GC n. 15 in data 27.01.2026.				
-	VISTO:				
	*	l'art. 50 del D.Lgs.36/2023 e smi, che disciplina le procedure sottosoglia;			
	*	l'art. 3 della Legge n.136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;			
	*	il D.Lgs. 33/2013 e l'art.28 del D.Lgs. 36/2023 e smi, in materia di trasparenza dei contratti pubblici;			
DETERMINA					
1	Di affidare all'operatore economico TECNO ANALYSIS srl – arch. Stefano Sozzani (P.IVA 01958380030) con sede in Via Regaldi n.2/c, Novara l'INCARICO PROFESSIONALE PER ESECUZIONE DELLA VALUTAZIONE PREVISIONALE D'IMPATTO ACUSTICO REALIZZAZIONE NUOVA SEDE MUNICIPIO, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.Lgs. 36/2023 e smi, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.				
2	Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n° 267/2000 e dell'articolo 7 del DPCM 28/12/2011, le somme di seguito indicate:				
creditore		ditta affidataria			
eserc. finanz.		2026		normativa	D.Lgs. 118/2011
missione		1	programma	6	titolo 2
macroagg.		2	cap	9570	descrizione come da oggetto
CIG		BAAA57854C			
importo		euro 1.800,00 +IVA +cassa			
3	Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2026.				
4	Di precisare che si procederà alla liquidazione di successiva fattura previo riscontro di				

	corrispondenza per qualità e per quantità del lavoro/servizio/fornitura effettuato con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti.
5	Di dare atto che, ai sensi dell'art.9, c.1 lett.a) punto 2 del D.L. n.78/2009, è stata verificata la compatibilità dei pagamenti derivante dal presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, essendo conforme alle misure organizzative, approvate con delibera di Giunta Comunale n. 043 del 06.06.2013 e finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente.
6	Di comunicare, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 267/2000 l'impegno e la copertura finanziaria dando atto che la fattura deve riportare gli estremi dell'impegno, nonché di richiedere, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della Legge n° 136/2010 e smi alla ditta affidataria gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato su cui il comune potrà effettuare gli accrediti relativi al servizio in oggetto con l'indicazione delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso al fine del rispetto sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
7	Di dare atto che:
	☒ l'esecutività della presente determinazione decorre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e smi, dalla data di apposizione del visto di regolarità da parte del Responsabile Ufficio Finanziario;
	☐ l'esecutività della presente determinazione decorre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e smi, dalla data di adozione non ricorrendo gli estremi per l'apposizione del visto del Responsabile Ufficio Finanziario;
8	Di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Bellinzago Novarese e precisamente:
	☒ all'albo on line del Comune di Bellinzago Novarese per 15 giorni consecutivi;
	☒ nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione "Provvedimenti dei dirigenti" ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n.33/2013 e secondo quanto prescritto dal Programma Triennale della trasparenza e integrità approvato dal comune di Bellinzago Novarese;
	☒ nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione "Bandi di gara e contratti" ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.33/2013 e secondo quanto prescritto dal Programma Triennale della trasparenza e integrità approvato dal comune di Bellinzago Novarese;
	☐ Nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione "Atti di concessione" ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.33/2013 e secondo quanto prescritto dal Programma Triennale della trasparenza e integrità approvato dal comune di Bellinzago Novarese.
9	Responsabile dell'Istruttoria del Procedimento: geom. Cristiano BRUSATI, ufficio tecnico LLPP.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. Vito Battioni)

Documento firmato digitalmente